



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Gabriella RATTI**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 8547/20, promossa da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. F. Fabiani;

Parte attrice

Contro

Unicredit s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Toffoletto, M. Pesenti, C. Romeo, L. Cipolla, F. Letternmayer e S. Daminelli;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

Parte attrice

Nel merito

Voglia l'III.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale

1. accertare e dichiarare:

a) la illegittimità dell'applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti per inefficacia e inapplicabilità della delibera Cicr 9.2.2000;

b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla normativa di cui all'art. 117 d. lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi, sino al 30 maggio 2006, data di corretta applicazione del tasso debitore;

c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, Civ, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;

e, ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di euro 42.437,63 (differenza tra il saldo da scalare al 29.3.2019, pari a - 52.243,38 ed il saldo ricalcolato pari a - 9.805,75 - cfr. pagg. 55/56 CTU - scenario osservazioni 1)



2. condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di euro 42.437,63;

con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CtU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive degli oneri di consulenza tecnica di parte, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.

Parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare:

in via preliminare:

dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per le ragioni in atti;

nel merito:

rigettare tutte le domande formulate da parte attrice

in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito della [REDACTED] con il maggior credito vantato dalla Banca odierna esponente

in via istruttoria:

rigettare le istanze istruttorie che fossero reiterate da controparte.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa e oneri di legge.

Materia del contendere e motivi della decisione

1) Parte attrice ha introdotto il presente giudizio con riferimento al conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 1552426/38 e connessi contratti di affidamento in c/c lamentando l'applicazione illegittima dell'anatocismo anche successiva alle delibera Cicr 2000, l'addebito di interessi ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non pattuite. Uncredit spa si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di ripetizione relativamente a rapporto ancora aperto e la prescrizione e difendendosi nel merito.

2) Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ctu. Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata mandata a decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.

3) In via preliminare si osserva che è incontroverso in atti che il conto corrente oggetto di causa è ancora aperto con conseguente - secondo risalente e condiviso orientamento giurisprudenziale - impossibilità per il correntista di formulare domande ripetitorie ma solo di accertamento. Sennonché, nel caso di specie, non sono state formulate domande di restituzione ma esclusivamente domanda di rideterminazione del saldo, rideterminazione che evidentemente, nei fatti, può comportare un riaccredito o storno di eventuale indebito.

Parte convenuta, richiamando una decisione di merito di altro Tribunale, sostiene che la domanda di condanna della banca alla rettifica del saldo è inammissibile in quanto con l'accoglimento della stessa il correntista raggiungerebbe lo stesso risultato della pronuncia di ripetizione, potendo prelevare dal conto le somme oggetto di accredito a seguito di rettifica e che, comunque, nel caso di specie la rettifica non è neppure possibile in quanto nel periodo successivo a quello oggetto di causa il conto ha continuato ad essere movimentato e sono intervenute ulteriori annotazioni.

Entrambe le difese non risultano fondate.



La prima, in quanto il ragionamento può (e deve) essere rovesciato: se così fosse, infatti, il correntista non potrebbe mai ottenere alcuna rettifica afferente un c/c ancora aperto e conseguente ad una pronuncia di accertamento, così vanificando il costante insegnamento della corte di legittimità che lo consente.

La seconda, in quanto i conteggi su un c/c devono necessariamente essere fatti con riferimento ad una determinata data e i conteggi successivi non potranno che essere ri-operati tenendo conto di quanto giudizialmente accertato con riferimento a tale precisa data e con applicazione delle norme di contratto e di legge pertinenti.

Sempre in via preliminare si osserva che le questioni poste da parte convenuta in punto di onere probatorio sono infondate atteso che il Ctu ha operato i conteggi sui cd "scalari", documentazione (peraltro proveniente dalla banca) sufficiente per verificare le richieste di causa e consentire una puntuale risposta ai quesiti (cfr. relazione peritale: *"il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio ritiene che la rielaborazione del conto corrente a partire dagli estratti conto scalari permetta di risalire in modo puntuale ed accurato al saldo finale del conto. In particolare, gli scenari di ricalcolo contabile esposti derivano dagli accertamenti, condotti come da quesito, in punto di pattuizione e concreta applicazione delle condizioni economiche quali tassi di interesse, capitalizzazione degli interessi, commissioni e oneri"*).

Si deve dunque escludere che il tema dell'onere della prova ancora evocato da parte convenuta possa avere rilievo ai fini della motivazione di cui infra.

Analoghe considerazioni devono essere fatte in relazione all'eccezione di prescrizione formulata da Unicredit spa, della quale il Ctu ha tenuto conto e di cui infra.

4) Il Ctu, all'esito di una accurata disamina della documentazione e facendo applicazione dei criteri indicati nel quesito peritale, ha ricalcolato il saldo del c/c oggetto di causa alla data del 29.3.19 a debito del correntista per euro 19.804,03. A seguito delle osservazioni formulate dalle parti ha prospettato due scenari alternativi, il primo seguendo le valutazioni di parte attrice ed il secondo quelle di parte convenuta.

Premesso che il Ctu ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati nel quesito in punto di individuazione delle rimesse solutorie e delle rimesse ripristinatorie (così come degli altri punti in ordine all'anatocismo, commissioni e spese, in riferimento ai quali si rimanda alla relazione peritale) il tema veramente controverso tra le parti concerne il conteggio delle rimesse ai fini della prescrizione e l'applicabilità stessa della prescrizione quando, come nel caso, si tratta di c/c ancora aperto.

In ordine alla prima questione, (i) si richiamano le condivisibili considerazioni del perito d'ufficio espresse nella relazione (pagg. 34 e sgg.) e, in sintesi, quando sottolinea che *"la verifica della prescrizione condotta a partire dai saldi per valuta permette di valutare l'effetto delle eventuali rimesse solutorie con un grado di approssimazione accettabile, giacché l'analisi subisce esclusivamente la compensazione infra-giornaliera fra addebiti e rimesse"*, (ii) si osserva che il perito ha condotto l'indagine tenendo conto dell'eccepita prescrizione (decennio antecedente il 19 giugno 2019, data di consegna della Lettera di diffida e messa in mora), utilizzando, come già detto, gli estratti conto scalari e depurando *"il saldo degli illegittimi addebiti come da principio di cui all'ordinanza della Cassazione Civile del 15 febbraio 2021 n. 3858"* e (iii) si rileva che tale recente decisione della Suprema Corte in punto conteggio rimesse solutorie (da operarsi sul saldo depurato da addebiti illegittimi e non sul saldo banca) non risulta ancora modificata/superata dalla giurisprudenza di legittimità.

In ordine alla seconda questione, resta da aggiungere che, contrariamente a quanto prospettato da parte attrice, si ritiene che anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non possa agire per la ripetizione dell'indebito ma solo per il ricalcolo del saldo, non possa non darsi rilevanza alla eventuale prescrizione del diritto dell'attore a vedersi rese le somme illegittimamente versate. Si richiama sul punto T. Venezia 16.10.19 n. 2182: *"... se lo scopo di una siffatta domanda (ricalcolo del saldo) è quella di stabilire a quanto esattamente ammonti l'eventuale debito del cliente nei confronti della banca e di determinare se sussista ancora un margine per l'utilizzo della apertura di credito concessa, non avrebbe senso non tenere conto della circostanza che, rispetto a taluni addebiti, seppur illegittimi, è intervenuta la prescrizione e, quindi, non è più possibile agire, anche in futuro, per la loro restituzione. Diversamente ragionando, si arriverebbe a un ricalcolo del saldo che porterebbe a un risultato non corretto, in quanto verrebbero espunti degli addebiti che, in concreto, il correntista non potrebbe richiedere in ripetizione e che, quindi, non possono neppure essere valorizzati, in corso di rapporto, al fine di stabilire se l'eventuale saldo negativo del conto corrente sia infra o extra fido"*.



Ancora più recentemente il Tribunale di Venezia ha condivisibilmente osservato che "è, infatti, ammissibile la domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali contra legem. Nei confronti di una simile domanda può essere tuttavia legittimamente opposta l'eccezione di prescrizione dei pagamenti non aventi natura ripristinatoria; va infatti ricordato che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di accertare somme che assume di avere indebitamente versato a qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito; ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c." (T. Venezia, 24.9.20 n. 1361).

5) Atteso quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato che, alla data del 29.3.19, il Conto corrente oggetto di causa presentava un saldo a debito del correntista pari ad euro 19.804,03, con conseguente condanna della banca convenuta a rettificare in tal senso il saldo alla predetta data.

6) Parte convenuta risulta soccombente ma parte attrice ha visto ridimensionata la sua domanda. Si ritiene pertanto di dover liquidare le spese a favore di parte attrice tenendo conto del decisum, DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 52.000 (tenuto conto del saldo banca al 29.3.19 e di quello qui accertato) valori medi e con distrazione a favore dell' Avv. Franco Fabiani che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.

7) Le spese di Ctu, che è stata utile ad entrambe le parti, come già liquidate (decreto 17.9.21) vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: "in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).

8) Da ultimo, in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 2010 n. 28 - a norma del quale "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio" - Unicredit spa, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione (doc. n. 5 parte attrice) deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si tratta, come è noto, di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 8547/20, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:

Accerta e dichiara che, alla data del 29.3.19, il conto corrente n. 1552426/38 presentava un saldo negativo a debito del correntista pari ad euro 19.804,03, e, per l'effetto, **ordina** a Unicredit spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di rettificare in tal senso il saldo alla predetta data;



Sentenza n. 1860/2022 pubbl. il 29/04/2022

RG n. 8547/2020

Repert. n. 4496/2022 del 29/04/2022

Condanna Unicredit spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio, che liquida in euro 7.257,00, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Franco Fabiani antistatario;

Pone le spese di ctu, come già liquidate, a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna parte.

Condanna Unicredit spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Torino, 28.4.22

Il Giudice
Dott.ssa G. Ratti

